



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

PRIMA SEZIONE

CASO KHACHATUROV c. ARMENIA

(Ricorso n. 59687/17)

SENTENZA

Art 3 • Estradizione (Russia) • Decisione di estradare il ricorrente non idoneo a viaggiare, anche con controllo medico, a causa di gravi condizioni di salute • L'extradizione senza un'adeguata valutazione dei rischi di trasferimento comporterebbe una violazione • Le rassicurazioni dello Stato ricevente sono insufficienti, poiché limitate alla disponibilità di una supervisione medica durante il trasferimento • Necessità di un esame caso per caso delle condizioni mediche dell'individuo, in un determinato momento, e dei rischi medici specifici comprovati alla luce delle condizioni di un dato trasferimento • Mancanza di garanzie e procedure legali nazionali pertinenti

STRASBURGO

24 giugno 2021

Questa sentenza diventerà definitiva alle condizioni di cui all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.



Nel caso Khachaturov c. Armenia,

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:

Krzysztof Wojtyczek, *Presidente*,

Tim Eicke,

Aleš Pejchal,

Armen Harutyunyan,

Pauliine Koskelo,

Raffaele Sabato,

Linos-Alexandre Sicilianos, *giudici*,

e Renata Degener, *Cancelliere di Sezione*,

Avendo riguardo a:

il ricorso (n. 59687/17) contro la Repubblica di Armenia presentato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino russo, il sig. Suren Khachaturov ("il ricorrente"), in data 18 agosto 2017;

la decisione di notificare il ricorso al Governo armeno ("il Governo");

la decisione di indicare una misura provvisoria al Governo convenuto ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte e il fatto che tale misura provvisoria è stata rispettata;

la decisione di non notificare il ricorso alla Federazione Russa (si veda *I c. Svezia*, n. 61204/09, §§ 42-46, 5 settembre 2013);

le osservazioni delle parti;

Avendo deliberato in forma riservata il 25 maggio 2021,

emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

1. Il ricorso, presentato ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione, concerne la tesi del ricorrente secondo cui il suo trasferimento, se la decisione di estradarlo in Russia venisse attuata, lo esporrebbe a rischi per la sua vita e il suo benessere fisico, tenuto conto del suo stato di salute.

IN FATTO

2. Il ricorrente è nato nel 1974 e vive a Yerevan. Il ricorrente è rappresentato dal sig. T. Yegoryan e dal sig. N. Baghdasaryan, avvocati del foro di Yerevan.

3. Il Governo è rappresentato dal suo agente, il sig. G. Kostanyan, e successivamente dal sig. Y. Kirakosyan, rappresentante della Repubblica di Armenia presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.

4. I fatti di causa, così come esposti dalle parti, possono essere riassunti come segue.

5. Il ricorrente, di etnia armena, viveva e lavorava in Russia prima del suo ritorno in Armenia in data non specificata nel giugno 2015. È stato primo vicedirettore di uno degli istituti del tesoro dello Stato della città di Mosca.

I. PROCEDIMENTO PENALE CONTRO IL RICORRENTE IN RUSSIA

6. Il 27 maggio 2015 il dipartimento investigativo del distretto amministrativo nord di Mosca avviava un procedimento penale contro il ricorrente con l'accusa di tentata corruzione.

7. Il 1° giugno 2015 il ricorrente si impegnavo a comparire su convocazione dell'autorità inquirente nonché ad informare immediatamente l'organo inquirente di ogni cambiamento di residenza o di iscrizione.

8. Il 10 giugno 2015 il ricorrente veniva accusato di tentata corruzione.

9. Nella stessa data il ricorrente veniva ricoverato al pronto soccorso in un ospedale di Mosca per ischemia cerebrale transitoria. Veniva dimesso il 14 giugno 2015.

10. Il 16 giugno 2015 l'organo inquirente dichiarava il ricorrente latitante, includendolo nella lista federale dei ricercati.

11. L'8 luglio 2015 il ricorrente veniva dichiarato latitante internazionale.

12. Il 14 luglio 2015 il tribunale distrettuale Savelevskiy di Mosca accoglieva la richiesta dell'organo inquirente che chiedeva la detenzione del ricorrente. In tal modo respingeva le argomentazioni dell'avvocato del ricorrente relative al cattivo stato di salute del ricorrente e al fatto che costui avesse ricevuto cure mediche ospedaliere a Yerevan di cui l'organo inquirente era stato informato. La Corte rilevava, tra l'altro, che il ricorrente aveva consapevolmente scelto di non ricevere cure mediche in Russia e aveva lasciato il Paese nonostante i procedimenti penali pendenti a suo carico.

II. PROCEDIMENTO DI ESTRADIZIONE IN ARMENIA E STATO DI SALUTE DEL RICORRENTE

13. L'11 aprile 2017 il ricorrente veniva arrestato a Yerevan. Veniva quindi messo in stato di detenzione in attesa di definire la questione della sua estradizione in Russia.

14. Il 14 aprile 2017 l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Armenia presentava un'istanza alla Corte distrettuale di Kentron e Nork-Marash di Yerevan ("la Corte distrettuale") per detenere il ricorrente per un periodo di quaranta giorni in attesa di definire la questione della sua estradizione in Russia.

15. Nella stessa data la Corte distrettuale autorizzava la detenzione del ricorrente per un periodo di quaranta giorni a partire dall'11 aprile 2017.

16. Il 19 aprile 2017 il ricorrente presentava ricorso contro la decisione della Corte distrettuale del 14 aprile 2017, sostenendo che egli avrebbe dovuto essere considerato un cittadino armeno, il che costituiva un motivo giuridico per impedire la sua estradizione. Il ricorrente presentava una serie di documenti, quali il suo certificato di nascita, vecchi passaporti, documenti relativi al suo servizio militare in Armenia e così via per dimostrare di soddisfare i requisiti della sezione 10 della legge sulla nazionalità e che pertanto doveva essere riconosciuto come cittadino armeno.

17. Il 30 maggio 2017 la Corte d'appello penale ("la Corte d'appello") respingeva il ricorso del ricorrente. In particolare, esaminati i documenti presentati dall'accusa a sostegno della tesi secondo cui il ricorrente aveva ricevuto la cittadinanza russa prima del 13 luglio 1995, data di entrata in vigore della Costituzione – uno dei requisiti dell'articolo 10 della legge sulla cittadinanza – la Corte d'Appello riteneva che la detenzione del ricorrente ai fini della sua estradizione in un Paese straniero avrebbe violato i suoi diritti poiché la questione della sua nazionalità era discussa. Allo stesso tempo, la Corte d'appello riteneva che la detenzione del ricorrente in attesa del procedimento penale a suo carico ai fini dell'azione penale in Armenia fosse legittima ai sensi degli articoli 478.2 e 478.3 del Codice di procedura penale.

18. Il 12 maggio 2017 il Procuratore Generale della Russia chiedeva l'extradizione del ricorrente ai sensi della Convenzione di Minsk del 1993 sull'assistenza legale e le relazioni legali in materia civile, familiare e penale. Tale richiesta prevedeva altresì che il ricorrente non sarebbe stato sottoposto a tortura, trattamenti o punizioni inumani e degradanti.

19. Il 14 maggio 2017 l'Ufficio del Procuratore Generale dell'Armenia presentava un'istanza alla Corte Distrettuale, chiedendo la detenzione del ricorrente per due mesi ai fini dell'esecuzione della sua estradizione.

20. Il 19 maggio 2017 la Corte distrettuale autorizzava la detenzione del ricorrente per un periodo di due mesi.

21. Il 16 giugno 2017 il ricorrente veniva trasferito dalla struttura detentiva di Nubarashen al Central Prison Hospital con la seguente diagnosi: "Malattia ischemica cardiaca; ipertensione arteriosa in fase critica".

22. In una decisione del 23 giugno 2017 il Procuratore Generale dell'Armenia accoglieva la richiesta di estradizione, dando istruzioni alla polizia e al Central Prison Hospital dove era detenuto il ricorrente, per garantire la sua estradizione in Russia dopo che la decisione fosse diventata definitiva. Nella richiesta emergeva che, secondo i documenti forniti dall'Ufficio del Procuratore Generale della Russia, il ricorrente aveva ricevuto la cittadinanza russa il 26 luglio 1994 e che era ancora cittadino russo. Pertanto, non vi erano impedimenti legali alla sua estradizione.

23. Il 3 luglio 2017 il vicedirettore del Central Prison Hospital rilasciava un certificato relativo allo stato di salute del ricorrente. Esso attestava che costui soffriva di una condizione post-ictus con grave vestibolopatia e compromissione del movimento oculare; conseguenze dell'ictus nell'area

dell'arteria media sinistra del cervello con emiparesi del riflettore destro; difficoltà a camminare a causa dell'emiparesi; encefalopatia aterosclerotica di 2° grado; ipertensione arteriosa di 1° grado; rischio del 15% di sviluppare complicanze cardiovascolari.

24. Il 6 luglio 2017 il ricorrente presentava ricorso contro la decisione di estradizione del 23 giugno 2017 dinanzi alla Corte d'appello. Egli sosteneva che, considerato il proprio stato di salute, il suo trasferimento in Russia avrebbe potuto causare danni irreparabili alla sua salute o mettere in pericolo la sua vita. A sostegno del suo ricorso, il ricorrente invocava il certificato medico del 3 luglio 2017.

25. In una lettera del 12 luglio 2017 l'Ufficio del Procuratore Generale della Russia chiedeva all'Ufficio del Procuratore Generale dell'Armenia di informarlo circa la data prevista per il trasferimento del ricorrente, garantendo che durante la detenzione del ricorrente e, in caso di condanna, durante l'esecuzione della sua pena, il personale del consolato armeno in Russia lo avrebbe assistito. Inoltre, durante gli stessi periodi, in caso di necessità, al richiedente sarebbe stata fornita l'assistenza medica necessaria.

26. Nella stessa data il capo neurologo del Ministero della Salute dell'Armenia rilasciava un certificato medico in cui si affermava che il ricorrente soffriva delle conseguenze di un ictus ischemico con gravi disturbi del sistema cardiovascolare e nervoso. Considerati tali rischi, non si poteva escludere che il trasferimento del ricorrente in Russia in aereo o via terra avrebbe potuto provocare un ulteriore ictus o un infarto.

27. Con ulteriore lettera del 14 luglio 2017, l'Ufficio del Procuratore Generale della Russia assicurava che un medico con specializzazione idonea avrebbe viaggiato con un convoglio speciale per fornire assistenza medica al ricorrente, se necessario, durante il suo trasferimento.

28. Il 19 luglio 2017 la Corte d'appello respingeva il ricorso del ricorrente. Essa faceva riferimento alle rassicurazioni fornite dall'Ufficio del Procuratore Generale della Russia in merito alla presenza di un medico specialista durante il trasferimento del ricorrente in Russia e durante la sua detenzione e, se condannato, mentre scontava la sua pena.

29. Il 26 luglio 2017 il ricorrente presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del 19 luglio 2017, sostenendo che il traduttore nominatogli non si era presentato all'udienza e che non gli era stata fornita una copia della sentenza in russo. Inoltre, il ricorrente non era stato in grado di partecipare effettivamente al procedimento poiché non gli era stata adeguatamente data la possibilità di argomentare né era stato informato dei suoi diritti. Infine, il ricorrente sosteneva che la Corte d'appello non aveva verificato il suo stato di salute per quanto riguarda i rischi legati al suo trasferimento.

30. Nel certificato del 28 luglio 2017 il dott. A.K., capo del dipartimento di neurologia di un ospedale di Yerevan, confermava la diagnosi del ricorrente di cui al certificato medico del 12 luglio 2017 (si veda il paragrafo 26 *supra*). Si osservava inoltre che il ricorrente aveva sviluppato un disturbo cefalico

accompagnato da fotofobia e fonofobia, che richiedeva un trattamento e preferibilmente la supervisione di un neurologo. Sulla base di tali condizioni e di fattori di rischio, si concludeva che il ricorrente non doveva essere autorizzato al trasferimento in aereo o via terra in quanto ciò avrebbe potuto causare ulteriori problemi cardiaci e cerebrali.

31. Tra il 14 agosto e il 1° settembre 2017 il ricorrente veniva sottoposto a visita medica e a cure ospedaliere in un ospedale civile. La sua diagnosi di dimissione riportava quanto segue:

“Ipertensione arteriosa, in progressione verso uno stato critico, ad alto rischio con insufficienza cronica della circolazione sanguigna e frequenti attacchi ischemici transitori nell’arteria vertebro-basilare. Angioencefalopatia discircolatoria di 3° grado con ictus ischemico nell’arteria vertebro-basilare e nell’arteria cerebrale media sinistra accompagnati da cisti post-ictus nel mesencefalo, nel ponte e nel tronco encefalico; con leucoaraiosi con fenomeni residui stabili sotto forma di emiparesi moderata destra; vestibolopatia; disturbo moderato della funzione di deambulazione; sindrome ipertensiva manifestata con cefalea frequente. Cardiopatia ischemica, angina pectoris stabile ...”

32. In data 21 agosto 2017 la Corte di Cassazione annullava la decisione del 19 luglio 2017 e rinviava la causa a riesame in quanto la Corte d’appello non aveva accertato che il ricorrente avesse compreso la lingua del procedimento nè che fosse stato consapevole dei suoi diritti.

33. Il 13 settembre 2017 il dott. A.K. forniva un ulteriore parere medico sullo stato di salute del ricorrente sulla base della sua diagnosi di dimissione (si veda il paragrafo 31 *supra*). Egli affermava, in particolare, quanto segue:

“La [condizione] del ricorrente è grave e imprevedibile, considerando la forte probabilità di futuri attacchi sotto forma di crisi ipertoniche e attacchi ischemici transitori, i due precedenti ictus ischemici nell’arteria vertebro-basilare e nell’arteria cerebrale media sinistra.

Una persona che soffre di tali condizioni non può partecipare alle udienze in tribunale, perché qualsiasi tensione emotiva potrebbe portare allo sviluppo di nuove potenziali complicazioni”.

34. All’udienza del 25 ottobre 2017 in occasione del nuovo esame del ricorso del ricorrente avverso la decisione di estradizione del 23 giugno 2017, il suo legale depositava ricorso alla Corte d’Appello, chiedendo la nomina di un perito per la valutazione del suo stato di salute. Il pubblico ministero si opponeva al ricorso, affermando che non vi erano motivi sufficienti per concludere che il trasferimento del ricorrente in Russia avrebbe comportato rischi per la sua salute o la sua vita. Egli argomentava che durante l’esame della richiesta di estradizione del ricorrente il Procuratore Generale dell’Armenia non era in possesso di alcun referto medico relativo alla salute del ricorrente. Inoltre, il pubblico ministero esprimeva dubbi sulle condizioni di salute del ricorrente, riferendosi ad una lettera della struttura detentiva datata 13 luglio 2017 in cui si affermava che egli fosse idoneo a partecipare al procedimento giudiziario.

35. Nella stessa data la Corte d'Appello respingeva il ricorso del ricorrente ritenendo che non vi fossero circostanze che impedissero l'estradizione del ricorrente. In particolare, il ricorrente era un cittadino russo e le autorità russe avevano garantito sulla tutela dei suoi diritti nell'ambito del procedimento penale a suo carico. La Corte d'Appello confermava la decisione del Procuratore Generale dell'Armenia sull'estradizione del ricorrente in Russia, basandosi sulle rassicurazioni supplementari delle autorità russe tali per cui il controllo medico del ricorrente durante e dopo il suo trasferimento in Russia sarebbe stato garantito. Nel frattempo, respingeva anche la richiesta del ricorrente di nominare un perito medico legale sulla base del fatto che una visita medico legale durante il procedimento di estradizione non era prescritta dal diritto interno.

36. Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione lamentando la mancanza di un'udienza pubblica e del contraddittorio dinanzi alla Corte d'appello. Ribadiva anche le sue argomentazioni circa i rischi medici del suo trasferimento.

37. Il 23 novembre 2017 la Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile per infondatezza. Di conseguenza, la decisione del Procuratore Generale dell'Armenia di estradare il ricorrente in Russia diventava definitiva.

38. Il 30 novembre 2017 la decisione del 23 novembre 2017 veniva notificata all'avvocato del ricorrente.

III. INDICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE

39. Il 18 agosto 2017 il ricorrente chiedeva alla Corte, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, di indicare al Governo di sospendere la sua estradizione in Russia fino a quando la Corte non avesse esaminato nel merito le sue doglianze.

40. Il 30 novembre 2017 il ricorrente informava la Corte che le corti nazionali avevano raggiunto una decisione definitiva per estradarlo in Russia.

41. Nella stessa data la Corte (il giudice di turno) decideva di indicare al Governo, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte, che il ricorrente non doveva essere estradato fino a nuovo avviso. Nel frattempo, la Corte (giudice di turno) decideva, ai sensi dell'articolo 54 § 2 (a) del Regolamento della Corte, di chiedere al Governo di rispondere alle seguenti domande entro il 15 dicembre 2017:

“1. Quali step in concreto sono stati eventualmente disposti per l'effettivo trasferimento del richiedente nella Federazione Russa?

2. Se sono state prese misure, quando e come verrà trasferito il ricorrente (in aereo, via terra)?

3. Il ricorrente riceverà assistenza medica durante il viaggio? In caso affermativo, si forniscano i dettagli.

4. Esiste un protocollo medico per la consegna del richiedente alle autorità russe all'arrivo?"

42. In risposta il Governo sosteneva che il ricorrente avesse cercato di ostacolare la sua estradizione prima fornendo informazioni fuorvianti per dimostrare che era un cittadino armeno e poi producendo referti medici relativi ad un drastico deterioramento del suo stato di salute. Inoltre, il ricorrente era già affetto dalle malattie menzionate nella nota medica del 12 luglio 2017 quando si era recato in Armenia in aereo nel giugno 2015. Il Governo si è basato sulle lettere del 12 e 14 luglio (si vedano i paragrafi 26 e 27 *supra*) e del 14 dicembre 2017 (si veda il paragrafo 15 *infra*) che contenevano rassicurazioni da parte delle autorità russe che al richiedente sarebbe stata fornita l'assistenza medica necessaria durante il suo trasferimento in Russia e, in caso di condanna, mentre scontava la pena. Sosteneva che, secondo la prassi consolidata, l'extradizione di una persona dall'Armenia veniva eseguita solo se un referto medico comprovante la sua idoneità al trasferimento sarebbe stato rilasciato dal Central Prison Hospital.

43. In risposta alle osservazioni del Governo, il ricorrente sosteneva di avere problemi di salute almeno dal 1994, quando era stato esentato dal servizio militare obbligatorio per motivi di salute. Tuttavia, era solo dal 2015 che la sua salute era drasticamente peggiorata a causa dello stress e dell'ansia causati dall'azione penale. A causa del suo cattivo stato di salute era stato trattenuto nel Central Prison Hospital durante la sua detenzione e trasferito in ospedali civili dalle autorità per ricevere cure specialistiche. Inoltre, il Governo non aveva mai ordinato una valutazione del suo stato di salute al fine di verificare se egli fosse idoneo all'extradizione. In aggiunta, la Corte d'Appello respingeva il suo ricorso di riesame da parte di un medico legale.

Il ricorrente sosteneva che le rassicurazioni generali ottenute dalle autorità russe erano insufficienti per la sospensione della misura indicata dalla Corte, considerata la gravità delle sue malattie come attestata da vari professionisti in campo medico. Si basava anche su parere medico in base al quale egli non avrebbe dovuto essere trasferito in Russia né in aereo né via terra, dati i potenziali rischi di tale trasferimento indicati dai medici.

44. Il 6 febbraio 2018 la Corte (il giudice di turno) decideva di mantenere la misura indicata il 30 novembre 2017.

IV. SVILUPPI PARALLELI E SUCCESSIVI

45. Il 27 settembre 2017 il ricorrente presentava una richiesta di asilo al Servizio di migrazione statale.

46. In una decisione del 14 novembre 2017 il Servizio di migrazione statale rigettava la richiesta di asilo del ricorrente.

47. L'11 dicembre 2017 il ricorrente veniva scarcerato in quanto era scaduto il periodo massimo di detenzione in attesa di estradizione.

48. Nella stessa data veniva ricoverato nel reparto di neurologia di un ospedale civile per esami e cure mediche.

49. Con lettera del 14 dicembre 2017 l'Ufficio del Procuratore generale della Russia, con riferimento ad una lettera del Servizio federale russo per l'esecuzione delle sentenze, informava il Procuratore generale dell'Armenia che il convoglio speciale che accompagnava il ricorrente comprendeva un medico specialista pronto a prestargli assistenza medica in base al suo stato di salute. Inoltre, i farmaci e le attrezzature mediche necessarie per fornire assistenza in caso di problemi cardiovascolari sarebbero stati a disposizione del medico che accompagna il ricorrente durante il suo trasferimento. La lettera sottolineava anche che, prima di firmare l'atto di trasferimento del ricorrente, sarebbe stato necessario che il medico accompagnatore esaminasse la sua cartella clinica al fine di verificare l'assenza di controindicazioni per il suo trasferimento in aereo. Infine, si affermava che il ricorrente sarebbe stato sottoposto ad esami e consultazioni mediche all'arrivo presso la struttura detentiva al fine di pianificare la supervisione ambulatoriale delle sue malattie croniche.

50. Il 18 dicembre 2017 il ricorrente presentava ricorso al Tribunale amministrativo chiedendo il riesame giurisdizionale della decisione del Servizio di migrazione statale del 14 novembre 2017 (si veda il paragrafo 43 *supra*).

51. Il 21 dicembre 2017 il Tribunale amministrativo accoglieva il ricorso del ricorrente. L'esito di tale procedimento non è stato comunicato alla Corte.

52. Il 26 dicembre 2017 il ricorrente si è vista riconosciuta l'invalidità.

53. Il 28 dicembre 2017 il ricorrente è stato dimesso dall'ospedale con la seguente diagnosi:

“Ipertensione arteriosa, in progressione verso uno stato critico, ad alto rischio con insufficienza cronica della circolazione sanguigna e frequenti attacchi ischemici transitori nell'arteria vertebro-basilare. Angioencefalopatia discirculatoria di terzo grado con ictus ischemico nell'arteria vertebro-basilare e nell'arteria cerebrale media sinistra con presenza di cisti post-ictus nel mesencefalo, nel ponte e nel tronco encefalico, con leucoaraiosi con fenomeni residui stabili nella forma dell'emiparesi moderata destra, vestibolopatia, disturbo moderato della funzione di deambulazione, con sindrome ipertensiva e cefalea frequente. Cardiopatia ischemica, angina pectoris di classe 2, insufficienza cardiaca di classe 1 (classificazione NYHA). Alterazioni degenerative-distrofiche multilivello della colonna vertebrale, osteocondrosi del 4° grado con ernie ai livelli C4-C5, C5-C6, C6-C7, idromielia.

Raccomandazione: supervisione costante da parte di un neurologo. Al momento, non è in grado di viaggiare. Somministrazione costante di farmaci ipotensivi e antiaggreganti”.

V. EVENTI SUCCESSIVI ALL'AVVISO DEL RICORSO AL GOVERNO CONVENUTO

54. Il 9 gennaio 2019 il Governo informava la Corte di aver ordinato un'ulteriore valutazione medica imparziale dei potenziali rischi associati al

trasferimento del ricorrente in Russia sulla base delle prove presentate dal ricorrente in merito al suo stato di salute.

55. L'11 gennaio 2019 un neurologo visitava il ricorrente e confermava le diagnosi riportate nella conclusione del 28 dicembre 2017 (si veda il paragrafo 5 *supra*). Inoltre, il neurologo osservava quanto segue:

“... al momento il trasferimento in aereo o via terra è controindicato, in quanto qualsiasi variazione di pressione (decollo, atterraggio, permanenza prolungata in uno spazio confinato, carenza di ossigeno, cinesiosi, eventuali movimenti bruschi e rapidi) può peggiorare lo stato della malattia, che minaccia non solo la salute del paziente, ma anche la sua vita”.

56. Con lettera del 31 gennaio 2019 l'Agente di Governo chiedeva al Ministro della Salute di formare un collegio medico che fornisse un parere medico professionale sulle seguenti questioni:

“Considerata la diagnosi [del ricorrente] come affermato nei referti medici presentati alla [Corte europea dei diritti dell'uomo], il suo trasferimento nella Federazione Russa in aereo o via terra lo esporrebbe a rischi per la sua vita e il suo benessere fisico?”

Se il trasferimento [del ricorrente] lo esponesse a rischi per la sua vita e il suo benessere fisico, la presenza di un medico di accompagnamento (in particolare con quel tipo di specializzazione) durante il trasferimento eliminerebbe o minimizzerebbe tali rischi?”

57. Il 12 febbraio 2019 il Ministro della Salute presentava il parere del collegio medico convocato l'11 febbraio 2019. Il collegio medico rispondeva ai quesiti formulati nella lettera dell'Agente di Governo del 31 gennaio 2019 (si veda il paragrafo 5 *supra*) come segue:

“Domanda 1: Sì, gli elevati rischi associati al trasferimento [del ricorrente] nella Federazione Russa in aereo o via terra sono legati alle malattie croniche riscontrate... nei referti medici e al loro possibile, imprevedibile aggravamento.

Domanda 2: No, poiché in caso di aggravamento [delle malattie croniche] può diventare necessaria l'assistenza medica di emergenza in un istituto medico specializzato”.

57. Il parere del collegio medico convocato l'11 febbraio 2019 è stato fornito alla Corte il 2 maggio 2019 dal ricorrente, il quale lo ha ricevuto in risposta ad un'istanza inviata al Ministero della Salute nell'aprile 2019.

59. Le parti non hanno fornito ulteriori informazioni in merito all'evoluzione dello stato di salute del richiedente.

QUADRO GIURIDICO PERTINENTE

I. DIRITTO NAZIONALE PERTINENTE

A. Costituzione (con le modifiche introdotte il 6 dicembre 2015, in vigore dal 22 dicembre 2015)

Articolo 55: Divieto di espulsione o estradizione

“1. Nessuno può essere espulso o estradato in uno Stato estero se esiste un reale pericolo che la persona in questione possa essere sottoposta a pena di morte, tortura, trattamento o punizione inumani o degradanti in quel paese.

2. Un cittadino della Repubblica di Armenia non può essere estradato in uno Stato estero, salvo nei casi previsti dai trattati internazionali ratificati dalla Repubblica di Armenia”.

B. Codice di procedura penale

60. L’articolo 478.2 § 1 statuisce che le persone che hanno commesso un reato al di fuori del territorio dell’Armenia e che sono state arrestate nel territorio di tale Stato possono essere poste in stato di detenzione temporanea per un massimo di quaranta giorni o un altro periodo di tempo come previsto da un trattato internazionale allo scopo di ricevere una richiesta di estradizione e verificare l’esistenza di circostanze che ne escludono l’extradizione.

61. L’articolo 478.3 § 5 prevede che la persona possa essere detenuta ai fini della sua estradizione per un periodo di due mesi. La detenzione ai fini dell’extradizione non può superare gli otto mesi.

62. L’articolo 479 § 1 (1) prevede che spetta al Procuratore generale dell’Armenia adottare le decisioni per concedere o rifiutare le richieste di estradizione se il caso è in fase istruttoria. La relativa decisione del Procuratore generale è impugnabile davanti alla Corte d’Appello penale entro dieci giorni dalla sua ricezione, mentre le decisioni della Corte d’Appello sono impugnabili dinanzi alla Corte di Cassazione entro cinque giorni dalla loro ricezione.

La Corte d’appello e la Corte di Cassazione devono esaminare il caso e adottare una decisione entro cinque giorni dalla data di ricezione del ricorso (articolo 479 § 3).

Se l’extradizione di una persona, incluso un cittadino armeno, viene rifiutata, ma vi sono motivi sufficienti per perseguirla per il reato per il quale un Paese straniero ha chiesto la sua estradizione, il Procuratore generale dell’Armenia esercita l’azione penale contro quella persona (articolo 479 § 9).

63. Ai sensi dell'articolo 488 § 1 (3) una richiesta di estradizione presentata dalle autorità competenti di uno Stato straniero deve essere respinta se la richiesta riguarda l'extradizione di un cittadino armeno.

C. Legge nazionale (emamata il 6 novembre 1995)

64. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, i cittadini dell'ex URSS che risiedono stabilmente nel territorio della Repubblica di Armenia e che non hanno ottenuto la cittadinanza di un altro Stato prima dell'entrata in vigore della Costituzione (13 luglio 1995) o che vi hanno rinunciato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge (28 novembre 1995), sono riconosciuti come cittadini della Repubblica di Armenia.

II. DIRITTO INTERNAZIONALE PERTINENTE

A. Accordo di Minsk del 1993

65. La Convenzione sull'assistenza giudiziaria e le relazioni legali in materia civile, familiare e penale (firmata a Minsk il 22 gennaio 1993 – di seguito “Accordo di Minsk”), di cui sono parti sia l'Armenia che la Russia, prevede quanto segue:

Articolo 56. Obbligo di estradizione

“1. Le Parti contraenti ... su richiesta reciproca, estradano le persone che si trovano nel loro territorio per essere perseguite penalmente o per scontare una pena.

2. L'extradizione per perseguire penalmente si estende ai reati punibili penalmente secondo le leggi delle Parti contraenti richiedenti e che comportano almeno un anno di reclusione o una pena più grave”.

Articolo 60. Detenzione per l'extradizione

“Una volta ricevuta domanda di estradizione, la Parte contraente richiesta adotta immediatamente misure per trattenere la persona di cui si chiede l'extradizione, salvo nei casi in cui non sia possibile l'extradizione”.

Articolo 61. Arresto o detenzione prima del ricevimento di una richiesta di estradizione

“1. La persona di cui si chiede l'extradizione può essere arrestata anche prima del ricevimento della domanda di estradizione, se esiste una relativa istanza. L'istanza deve contenere il riferimento ad un provvedimento di fermo o ad una condanna definitiva e deve indicare che seguirà una richiesta di estradizione ...”.

Articolo 62. Rilascio della persona arrestata o detenuta

“1. Una persona arrestata ai sensi dell'articolo 61 § 1 ... è rilasciata ... se la Parte contraente richiesta non riceve alcuna richiesta di estradizione entro quaranta giorni dall'arresto...”

B. Convenzione europea di estradizione

66. La Convenzione europea di estradizione (firmata a Parigi il 13 dicembre 1957), entrata in vigore nei confronti dell'Armenia il 25 aprile 2002, prevede quanto segue:

Articolo 1 – Obbligo di estradizione

“Le Parti Contraenti si obbligano a estradare reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente”.

67. Lo strumento di ratifica depositato dal Governo armeno il 25 gennaio 2002 conteneva la seguente riserva:

“Con riguardo all'articolo 1 della Convenzione, La Repubblica di Armenia si riserva il diritto di rifiutare l'extradizione:

...

b. se vi sono motivi sufficienti per ritenere che in conseguenza dello stato di salute e dell'età della persona la sua estradizione sarà dannosa per lei [o] la sua salute o minaccerà la sua vita;

...”

IN DIRITTO

I. ALLEGATA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE

68. Il ricorrente ha affermato che la sua estradizione in Russia fosse contraria ai requisiti degli articoli 2 e 3 della Convenzione, considerate le prove mediche relative ai rischi del suo trasferimento. Tali articoli prevedono, per ciò che rileva, quanto segue:

Articolo 2

“1. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.

...”

Articolo 3

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

A. Ricevibilità

69. Nelle ulteriori osservazioni presentate in risposta alle osservazioni del ricorrente, il Governo ha sostenuto che il rappresentante del ricorrente avesse

usato un linguaggio offensivo. In particolare, il rappresentante del ricorrente aveva etichettato le osservazioni del Governo come “irrilevanti”, affermando che il Governo stava cercando di mistificare i fatti, tra l’altro “perseguendo obiettivi nascosti e poco chiari”. Inoltre, le osservazioni asserivano che il Governo avesse “oltrepassato i limiti consentiti della comunicazione giudiziaria formale e dell’etica legale” e che avesse “incolpato” e “umiliato” il ricorrente. Il Governo riteneva che ciò costituisse un abuso del diritto di ricorso ai sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e ha chiesto alla Corte di dichiarare il ricorso irricevibile per tali motivi.

70. La Corte ribadisce che l’attuazione dell’articolo 35 § 3 (a), che le consente di dichiarare inammissibile qualsiasi ricorso individuale che essa ritenga “un abuso del diritto di ricorso individuale”, è una “misura procedurale eccezionale” e che il concetto di “abuso” si riferisce al suo significato ordinario, vale a dire l’esercizio dannoso di un diritto da parte del suo titolare in modo non coerente con lo scopo per il quale tale diritto è concesso (si veda *SAS c. Francia* [GC], n. 43835/11, § 66, CEDU 2014 (estratti), e *Miroļubovs e altri c. Lettonia*, n. 798/05, § 62, 15 settembre 2009).

71. L’uso di un linguaggio particolarmente vessatorio, offensivo, minaccioso o provocatorio da parte del ricorrente – sia esso diretto contro lo Stato convenuto o la Corte stessa – può essere considerato un abuso del diritto di ricorso (si veda *Apinis c. Lettonia* (dec.), n. 46549/06, 20 settembre 2011, e *Miroļubovs e altri c. Lettonia*, citata, § 64). Allo stesso tempo, il linguaggio del ricorrente deve superare “i limiti della normale, civile e legittima critica” per essere considerato abusivo (si veda *Di Salvo c. Italia* (dec.), n. 16098/05, 11 gennaio 2007, e *Apinis*, cit.).

71. Passando al caso di specie, la Corte osserva che nelle sue argomentazioni l’avvocato del ricorrente ha giustificato le sue contestate dichiarazioni con il fatto che nella sua precedente corrispondenza in merito alla richiesta del ricorrente ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e nelle sue osservazioni sulla ricevibilità e sul merito del ricorso il Governo avesse espresso dubbi sul fatto che il ricorrente fosse veramente in cattive condizioni di salute, nonostante le prove mediche e il rifiuto stesso delle autorità di nominare un esperto per valutare le sue condizioni mediche (si veda il paragrafo 42 *supra*). Inoltre, a suo parere, il Governo ha poi omesso di divulgare un elemento di prova fondamentale – a sé sfavorevole – quale le conclusioni del collegio medico dell’11 febbraio 2019 disposte dal Ministero della Salute su richiesta dello stesso Governo. È stato solo grazie alle sue indagini che il ricorrente è venuto a conoscenza della conclusione medica in questione ed è stato in grado di fornirla alla Corte.

73. La Corte sottolinea che l’unica questione su cui è chiamata a decidere al riguardo è se le pertinenti dichiarazioni dell’avvocato del ricorrente sono andate oltre “i limiti della normale, civile e legittima critica” come inteso nella sua giurisprudenza sopra citata.

74. Considerato il materiale in suo possesso e i fatti rilevanti (si vedano i paragrafi 56-58 *supra*), la Corte ritiene che le dichiarazioni in questione siano una manifestazione emotiva della frustrazione del rappresentante del ricorrente riguardo al fatto che il Governo, nonostante fosse in possesso di un parere medico a sostegno diretto delle lamentele del ricorrente, non lo avesse prodotto nel procedimento dinanzi alla Corte. Quanto alla loro forma, tali dichiarazioni non contenevano dati personali o un linguaggio offensivo. Sebbene potessero essere valutate come piuttosto taglienti e polemiche, agli occhi della Corte non erano “offensive o provocatorie” (si veda *Aleksanyan c. Russia*, n. 46468/06, § 118, 22 dicembre 2008; e di contro *Di Salvo*, sopra citata, e *Řehák c. Repubblica Ceca* (dec.), n. 67208/01).

75. Alla luce di quanto precede, la Corte non ritiene che le dichiarazioni del rappresentante del ricorrente cui fa riferimento il Governo costituiscano un abuso del diritto di ricorso. Di conseguenza, l’eccezione del Governo deve essere respinta.

76. La Corte rileva che il ricorso non è né manifestamente infondato né inammissibile per nessun altro motivo elencato all’articolo 35 della Convenzione. Pertanto deve essere dichiarato ammissibile.

B. Merito

1. Argomenti delle parti

77. Il ricorrente sostiene di aver avuto problemi di salute, anche se di minore gravità, almeno a partire dal 1994. Il 10 giugno 2015 veniva ricoverato a Mosca per un ictus ischemico. Le sue condizioni sono successivamente peggiorate a causa dello stress mentale causato dalla sua persecuzione. Sotto costante controllo medico, si sottoponeva a controlli e assumeva regolarmente farmaci.

78. Il ricorrente sostiene che vi erano ampie prove mediche, compreso il parere medico disposto dal Governo, secondo cui il suo trasferimento, se la decisione di estradarlo fosse stata attuata, lo avrebbe esposto al rischio reale di un danno grave e irreparabile.

In particolare, il parere medico dell’11 febbraio 2019 (si veda il paragrafo 57 *supra*) ha fornito dirette ed inequivocabili risposte alle questioni sollevate nel suo ricorso, rendendo privo di significato l’affidamento del Governo alle rassicurazioni delle autorità russe. Il ricorrente sostiene che tali rassicurazioni erano altamente formali e superficiali, considerato che alle autorità russe non erano state fornite informazioni specifiche sul suo stato di salute.

79. Nelle osservazioni depositate l’11 febbraio 2019, il Governo sosteneva che durante l’esame della richiesta di estradizione nei confronti del ricorrente l’Ufficio del Procuratore Generale non era in possesso di alcun documento medico relativo allo stato di salute del ricorrente che avrebbe costituito una base sufficiente per concludere che la sua estradizione avrebbe potuto

rappresentare un rischio per la sua vita e la sua salute. Inoltre, quando è stato arrestato nell'aprile 2017, la salute del ricorrente era soddisfacente. Egli non si è lamentato di problemi di salute durante la sua detenzione temporanea e le udienze in tribunale e ha tentato attivamente di dimostrare la sua cittadinanza armena come base per il rifiuto dell'estradizione. Il ricorrente ha fatto riferimento al suo cattivo stato di salute come motivo per escludere il suo trasferimento solo dopo che è stato negato il suo ricorso al Dipartimento passaporti e visti della polizia in vista di essere considerato un cittadino armeno. Pertanto, sono sorti alcuni dubbi sulla credibilità dei documenti medici presentati dal ricorrente.

Tuttavia, dopo che il ricorrente ha invocato le sue condizioni di salute nel luglio 2017 durante il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello, l'Ufficio del Procuratore generale ha ricevuto rassicurazioni sulla disponibilità di cure mediche e rassicurazioni aggiuntive in modo che il trasferimento del ricorrente sarebbe stato organizzato da un convoglio speciale del Servizio penitenziario federale della Russia che avrebbe incluso un medico con specializzazione pertinente (si vedano i paragrafi 26 e 27 *supra*). Ancora più importante, in una lettera del 14 dicembre 2017 l'Ufficio del Procuratore generale della Russia ha fornito ulteriori rassicurazioni a che i farmaci e le attrezzature mediche necessarie per il trattamento di eventuali problemi cardiovascolari sarebbero stati disponibili durante il trasferimento del ricorrente. Inoltre, prima di sottoscrivere l'atto di trasferimento sarebbe stato necessario che il medico accompagnatore esaminasse la cartella clinica del richiedente per verificare l'assenza di controindicazioni al suo trasferimento aereo (si veda il paragrafo 49).

Il Governo sostiene che il ricorrente non ha fornito alcuna prova medica che rendesse possibile il suo trasferimento alla luce delle rassicurazioni aggiuntive fornite dalle autorità russe. Sostiene che le condizioni del ricorrente non erano critiche mentre la decisione di estradare non sarebbe stata definitiva fino a quando il medico accompagnatore non lo avesse visitato e confermato che egli fosse idoneo a viaggiare.

80. Nelle ulteriori osservazioni depositate il 23 agosto 2019, il Governo sostiene, tra l'altro, che le corti nazionali hanno confermato la decisione del Procuratore generale di estradare il ricorrente senza avere in possesso un parere medico imparziale e obiettivo sui potenziali rischi del trasferimento del ricorrente a condizione che fosse assicurato un controllo medico costante. Invece, le corti hanno fatto riferimento alle rassicurazioni delle autorità russe in merito alla disponibilità di una supervisione medica durante e dopo il trasferimento del ricorrente. Il Governo afferma che tutte le informazioni pertinenti e necessarie riguardanti lo stato di salute del ricorrente sono state fornite alle autorità russe e manifesta la disponibilità a presentare prove documentali pertinenti qualora la Corte lo ritenga necessario.

2. Valutazione della Corte

(a) Principi generali

81. L'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Il divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti è infatti un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana.

A differenza della maggior parte delle disposizioni sostanziali della Convenzione, l'articolo 3 non prevede eccezioni e nessuna deroga ad esso è consentita ai sensi dell'articolo 15 § 2, neanche in caso di emergenza pubblica che minacci la vita della nazione. Anche nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata, la Convenzione vieta in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dalla condotta dell'interessato (si veda *Bouyid c. Belgio* [GC], 23380/09, § 81, CEDU 2015, con ulteriori rinvii).

82. Tuttavia, secondo giurisprudenza consolidata della Corte, i trattamenti inumani e degradanti devono raggiungere un livello minimo di gravità per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3. La valutazione di tale minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, come la durata del trattamento, i suoi effetti fisici e mentali e, in alcuni casi, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima (si veda, tra le altre, *Khlaifia e altri c. Italia* [GC], n. 16483/12, § 159, 15 dicembre 2016, e *Kudła c. Polonia* [GC], n. 30210/96, § 91, CEDU 2000 XI). Al fine di determinare se la soglia di gravità sia stata raggiunta, la Corte può prendere in considerazione anche altri fattori, in particolare: lo scopo per il quale è stato inflitto il trattamento inumano e degradante, nonché l'intenzione o la motivazione ad esso sottese, sebbene l'assenza dell'intenzione di umiliare o svilire la vittima non può escludere in modo definitivo l'accertamento di una violazione dell'articolo 3; il contesto in cui è stato inflitto il trattamento inumano e degradante, come il clima di accresciuta tensione ed emotività; e se la vittima si trova in uno stato di vulnerabilità (si veda *Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania* [GC], n. 41720/13, § 117, 25 giugno 2019).

83. La Corte ritiene che la sofferenza derivante da una malattia naturale può ricadere nell'articolo 3, quando è, o rischia di essere, esacerbata da cure, siano esse derivanti da condizioni di detenzione, espulsione o altre misure, per le quali le autorità possono essere ritenute responsabili (si veda *Pretty c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 52, CEDU 2002 III).

84. Secondo giurisprudenza costante della Corte l'estradizione da parte di uno Stato contraente può rilevare ai sensi dell'articolo 3, e quindi impegnare la responsabilità dello Stato ai sensi della Convenzione, qualora vi siano comprovati motivi sostanziali per ritenere che l'interessato, se estradato, corra un rischio reale di essere sottoposto ad un trattamento contrario all'articolo 3 (si veda, *mutatis mutandis*, *Soering c. Regno Unito*, 7 luglio 1989, § 91, serie A n. 161).

85. Nell'ambito del trasferimento di persone gravemente ammalate, la Corte ha affermato che le autorità dello Stato di rimpatrio hanno l'obbligo, ai sensi dell'articolo 3, di tutelare l'integrità delle persone interessate – un obbligo che viene adempiuto principalmente attraverso procedure appropriate che permettano di valutare i rischi invocati. Nell'ambito di tali procedimenti, spetta ai ricorrenti addurre elementi atti a dimostrare l'esistenza di fondati motivi per ritenere che, qualora la misura censurata venisse attuata, essi sarebbero esposti ad un rischio concreto di essere sottoposti a trattamento contrario all'art. 3. A questo proposito va osservato che un certo grado di speculazione è inerente alla finalità preventiva dell'art. 3 e che non si tratta di esigere dagli interessati una prova chiara della loro pretesa di essere esposti a trattamenti vietati. Laddove tale prova sia addotta, spetta alle autorità dello Stato di rimpatrio, nell'ambito delle procedure interne, dissipare qualsiasi dubbio da essa sollevato (si veda *Paposhvili c. Belgio* [GC], n. 41738/10, §§ 185- 87, 13 dicembre 2016).

86. La Corte ha già avuto occasione di applicare i suddetti principi in casi riguardanti l'esecuzione di ordini di allontanamento nei confronti di soggetti che potrebbero essere esposti a rischi durante i trasferimenti. In particolare, la Corte ha più volte ritenuto che il trasferimento di un individuo affetto da una grave malattia non violerebbe gli articoli 2 e 3 della Convenzione, nella misura in cui ritiene che, in conformità al diritto e alla procedura interni, un ordine di allontanamento non sarebbe attuato a meno che l'interessato non sia ritenuto idoneo dal punto di vista medico per il trasferimento (si veda, in particolare, *Al-Zawatia c. Svezia* (dec.), n. 50068/08, § 58, 22 giugno 2010; *Karim c. Svezia*, (dec.), n. 24171/05, 4 luglio 2006 e *Imamovic c. Svezia* (dec.), n. 57633/10, 13 novembre 2012).

87. Infine, nei casi di allontanamento di un ricorrente affetto da una malattia, la Corte ha ritenuto che la questione da valutare riguarda le conseguenze prevedibili di tale spostamento per il ricorrente (si veda *Paposhvili*, sopra citata, § 187). Pertanto, nei casi in cui il ricorrente non sia già stato trasferito, il momento materiale per la valutazione deve essere quello dell'esame del caso da parte della Corte, e la Corte può tenere conto delle informazioni emerse dopo la decisione finale adottata dalle autorità nazionali (si veda, ad esempio, *mutatis mutandis*, *FG c. Svezia* [GC], n. 43611/11, § 115, 23 marzo 2016).

(b) Applicazione dei principi generali al caso di specie

88. La Corte rileva in via preliminare che la questione centrale nel caso di specie è se il trasferimento (ai fini dell'extradizione) del ricorrente, gravemente ammalato, possa, di per sé, comportare un rischio reale di essere sottoposto a trattamento contrario all'articolo 3.

89. Il caso *Imamovic c. Svezia* (sopra citato), le cui circostanze sono più simili a quelle del ricorrente nella presente causa, riguardava l'espulsione di un richiedente asilo bosniaco che soffriva di problemi di salute mentale e

fisica piuttosto gravi. Considerate le prove mediche che indicavano che l'esecuzione dell'ordine di espulsione avrebbe messo il ricorrente a rischio di subire un attacco di cuore, la Corte ha rilevato che "non vi erano elementi che indicassero che la Svezia [avrebbe] eseguito l'ordine di espulsione se nel complesso il ricorrente stato di salute [era] considerato troppo grave per recarsi nel suo paese d'origine". Tale conclusione è stata ulteriormente corroborata dal fatto che, in conformità alla procedura di esecuzione in Svezia, "l'esecuzione di un ordine di espulsione [avrebbe] avuto luogo solo se l'autorità responsabile dell'espulsione [riteneva] che le condizioni mediche dello straniero [permettessero]] e ... l'autorità responsabile [avrebbe] assicurato che [sono state] prese misure appropriate riguardo alle particolari esigenze dello straniero".

90. Alla luce dei principi generali descritti in precedenza (si vedano, in particolare, i paragrafi 24-27 *supra*) e delle sue conclusioni nella serie di casi svedesi sopra menzionati, la Corte ritiene che il trasferimento di un individuo il cui stato di salute è particolarmente precario può, di per sé, comportare per l'interessato un rischio reale di essere sottoposto a un trattamento contrario all'articolo 3 (si veda, *mutatis mutandis*, *Soering*, sopra citata, § 91).

91. Ciò detto, la valutazione dell'impatto di un determinato trasferimento sull'interessato deve basarsi su prove mediche puntuali che comprovino i rischi medici specifici invocati. Ciò richiederebbe una valutazione caso per caso delle condizioni mediche dell'individuo e dei rischi medici specifici alla luce delle condizioni di quel dato trasferimento. Inoltre, tale valutazione dovrebbe essere effettuata in relazione allo stato di salute dell'interessato in un determinato momento, considerato che i rischi specifici accertati in un determinato momento potrebbero, a seconda che siano di natura temporanea o permanente, essere eliminati con il passare del tempo in considerazione dell'evoluzione dello stato di salute della persona.

92. Per quanto riguarda il caso in esame, la Corte osserva che il ricorrente ha fornito informazioni mediche dettagliate ottenute da diversi medici, compreso il neurologo capo dell'Armenia, attestanti gravi disturbi del sistema cardiovascolare e nervoso e dei rischi associati in caso di viaggio. In particolare, secondo queste informazioni, il ricorrente soffre degli effetti di un ictus pregresso, tra cui disturbi del movimento oculare, emiparesi e conseguente difficoltà a camminare, encefalopatia aterosclerotica e ipertensione arteriosa con rischio di sviluppare malattie cardiovascolari. Un ulteriore ictus o infarto è stato considerato come possibile nel caso in cui il ricorrente viaggiasse in aereo o via terra (si veda il paragrafo 26 *supra*). Questa diagnosi è stata successivamente confermata dal dottor A.K., capo del dipartimento neurologico dell'ospedale di Yerevan, il quale ha affermato che il ricorrente ha anche sviluppato un disturbo cefalico accompagnato da fotofobia e fonofobia e ha confermato i potenziali rischi del viaggio (si veda il paragrafo 3 *supra*). A seguito di ciò, il ricorrente è stato ricoverato in ospedale dopo la

diagnosi di complicazioni ulteriori, tra cui insufficienza cronica della circolazione sanguigna, frequenti attacchi ischemici transitori e cardiopatia ischemica. La sua inabilità al viaggio è stata ulteriormente confermata (si vedano i paragrafi 31 e 53 *supra*).

93. La Corte osserva che durante tutto il procedimento interno e nel procedimento dinanzi alla Corte le autorità hanno espresso dubbi in merito alle condizioni di salute del ricorrente e ai rischi dichiarati (si vedano, ad esempio, i paragrafi 34 e 42 *supra*). Tuttavia, le autorità non hanno avviato una propria valutazione circa lo stato di salute del ricorrente mentre la richiesta del ricorrente di nomina di un medico legale è stata respinta dalla Corte d'appello (si veda il paragrafo 35 *supra*). Inoltre, né nei procedimenti nazionali né nei procedimenti dinanzi alla Corte, le autorità hanno messo dubbio l'affidabilità dei certificati medici presentati dal ricorrente o la credibilità dei professionisti medici che li avevano redatti. Se è vero che il ricorrente non ha presentato alcun documento medico riguardante la storia della sua condizione medica, come i risultati dei suoi precedenti esami medici e le eventuali cure ricevute, nella sua presentazione il suo stato di salute è nettamente peggiorato dopo il 2015 come risultato dell'ansia causata dalla sua persecuzione.

94. Considerato il materiale in suo possesso e atteso che il Governo non ha presentato alcuna prova medica che confuti quella presentata dal ricorrente in relazione al suo stato di salute, secondo la Corte non vi sono motivi per dubitare della credibilità dei dati medici forniti dal ricorrente. La Corte ritiene quindi accertato che il ricorrente soffre di gravi disturbi cardiovascolari e neurologici con rischi associati come ivi descritto.

95. La Corte rileva che il 23 giugno 2017 il Procuratore generale decideva di accogliere la richiesta di estradizione del ricorrente. Sebbene a quel punto il ricorrente fosse già stato trasferito al Central Prison Hospital a causa del deterioramento delle sue condizioni di salute (si veda il paragrafo 21 *supra*), nulla attesta che il Procuratore generale fosse in possesso di documenti medici relativi allo stato di salute del ricorrente al momento di prendere la decisione.

96. Ciò detto, la Corte osserva che il ricorrente ha presentato rilevanti prove mediche, in particolare il certificato medico rilasciato dal capo del Central Prison Hospital il 3 luglio 2017 e la nota emessa dal capo neurologo del Ministero della salute il 12 luglio 2017 (si vedano i paragrafi 23 e 26 *supra*), alla Corte d'appello durante l'esame del suo ricorso contro la decisione di estradizione. Nondimeno la Corte d'appello respingeva le argomentazioni del ricorrente relative ai rischi del suo trasferimento facendo affidamento sulle rassicurazioni fornite dalle autorità russe piuttosto che a seguito di un attento esame delle condizioni di salute del ricorrente e dei presunti rischi del suo trasferimento (si veda il paragrafo 28 *supra*). In particolare, come già accennato in precedenza, la Corte d'appello rifiutava di nominare un medico legale per esaminare lo stato di salute del ricorrente

durante il nuovo esame del ricorso del ricorrente a seguito del rinvio della causa da parte della Corte di Cassazione (si veda il paragrafo 35 *supra*).

97. Nelle ulteriori osservazioni depositate il 23 agosto 2019, il Governo ammetteva che le corti nazionali avevano confermato la decisione del Procuratore generale di estradare il ricorrente senza avere avuto in possesso un parere medico imparziale e obiettivo sui potenziali rischi del trasferimento del ricorrente purché fosse assicurato un controllo medico costante. Invece, le corti si erano basate sulle assicurazioni delle autorità russe in merito alla disponibilità di supervisione medica durante e dopo il trasferimento del ricorrente (si veda il paragrafo 80 *supra*).

98. Da quanto precede la Corte conclude che, sebbene il ricorrente avesse fornito prove oggettive come certificati medici che dimostrassero la particolare gravità del suo stato di salute e le possibili conseguenze significative e irreversibili a cui avrebbe potuto portare il suo trasferimento, le corti che hanno esaminato la legittimità della decisione di estradarlo non hanno valutato adeguatamente i rischi che tali conseguenze avrebbero potuto comportare.

99. La Corte nota che nelle loro osservazioni il ricorrente e il Governo hanno fatto riferimento e si sono basati su successive informazioni fattuali circa le condizioni mediche del ricorrente e sui rischi di peggioramento qualora fosse stato trasferito. Pertanto, la Corte procede alla sua valutazione anche alla luce delle informazioni che non erano disponibili al momento dell'adozione della decisione definitiva sull'extradizione del ricorrente (si veda il paragrafo 87 *supra*).

100. Quando è stato dimesso dall'ospedale dove il ricorrente era ricoverato al momento del rilascio dallo stato detentivo, egli è stato considerato, tra l'altro, ad alto rischio, con insufficienza cronica della circolazione sanguigna insieme a frequenti attacchi ischemici transitori. La sua inidoneità al viaggio è stata nuovamente confermata (si veda il paragrafo 53 *supra*).

101. L'inadeguatezza del ricorrente al viaggio è stata ulteriormente confermata da un certificato medico dell'11 gennaio 2019 (si veda il paragrafo 55 *supra*).

102. Successivamente, è stato richiesto ad un collegio medico convocato dal Ministro della salute di rispondere a specifiche domande riguardanti i potenziali rischi per la salute del ricorrente in caso di viaggio e la possibilità di eliminare o minimizzare gli eventuali rischi nel caso si assicurasse la presenza di un medico specialista pertinente durante il trasferimento. Secondo il parere emesso l'11 febbraio 2019, gli elevati rischi associati al trasferimento del ricorrente in aereo o via terra erano legati alle sue malattie croniche e al loro possibile imprevedibile aggravamento, mentre la presenza di un medico che accompagna non poteva eliminare tali rischi poiché le cure mediche di emergenza in un istituto medico specializzato avrebbero potuto rendersi necessarie se la salute del richiedente fosse peggiorata bruscamente (si vedano i paragrafi 56 e 57 *supra*).

103. In risposta ai quesiti posti dalla Corte al Governo durante l'esame della richiesta di misura cautelare del ricorrente, esso ha sostenuto che, secondo prassi consolidata, l'extradizione di una persona dall'Armenia viene eseguita solo se un documento medico comprovante la sua idoneità ad essere trasferito sia stato rilasciato dal Central Prison Hospital. Allo stesso tempo, nelle osservazioni depositate l'11 febbraio 2019, il Governo ha sostenuto che la decisione di estradare il ricorrente non sarebbe stata definitiva fino a quando il medico accompagnatore non lo avesse visitato e confermato che fosse idoneo a viaggiare (si veda il paragrafo 79 *supra*). Successivamente, nelle osservazioni presentate dopo la ricezione della conclusione del collegio dell'11 febbraio 2019 (si veda il paragrafo 80 *supra*), il Governo ancora una volta ha fatto riferimento alle rassicurazioni fornite dall'Ufficio del Procuratore generale della Russia per sostenere che le autorità nazionali avessero preso tutte le misure necessarie, tenuto conto delle informazioni a loro disposizione, per garantire che il trasferimento del richiedente fosse conforme al suo stato di salute. Tuttavia, dato che le rassicurazioni fornite dalle autorità russe sembrano limitarsi semplicemente alla disponibilità di un controllo medico durante il trasferimento del ricorrente (si vedano i paragrafi 49 e 80 *supra*), esse da sole non possono fornire una base sufficiente alla Corte per concludere che le condizioni previste per il trasferimento eliminerebbero il rischio esistente di un significativo deterioramento della salute del ricorrente se il suo allontanamento dall'Armenia dovesse avvenire in presenza dello stato di salute indicato dalle ultime informazioni messe a disposizione della Corte (si vedano i paragrafi 57, 58 e 59 *supra*) (si veda, *mutatis mutandis*, *Tarariyeva c. Russia*, n. 4353/03, §§ 112-117, CEDU 2006-XV (estratti)).

104. Come notato sopra, in diversi casi precedenti, relativi all'esecuzione di ordini di allontanamento nei confronti di individui che potrebbero essere esposti a rischi durante il trasferimento, la Corte sottolinea l'importanza dell'esistenza di un quadro giuridico e di una procedura interna pertinenti in base ai quali l'attuazione di un ordine di allontanamento dipenderebbe dalla valutazione delle condizioni mediche dell'interessato (si veda, in particolare, *Al-Zawatia*, citata, § 58; *Karim*, citata, e *Imamovic*, citata).

105. La Corte osserva, tuttavia, che non è stata dimostrata l'esistenza di tali garanzie o procedure legali nel caso di specie. Invece, come sopra riscontrato, il Governo inizialmente ha sostenuto che era "prassi consolidata" che una decisione di estradizione venisse eseguita a condizione che il Central Prison Hospital confermasse che la persona interessata fosse idonea per il viaggio dal punto di vista medico. Tuttavia, il Governo non ha fatto riferimento ad alcuna disposizione legale nazionale a sostegno di questa tesi, né ha fornito alcun esempio per dimostrare l'esistenza di tale "prassi consolidata". Il Governo ha poi fatto riferimento al fatto che il medico accompagnatore dello Stato di residenza avrebbe avuto bisogno di confermare se il ricorrente fosse idoneo al viaggio per l'esecuzione della

decisione di estradizione. Analogamente, tale affermazione non si basava su alcuna norma giuridica, ma piuttosto sulla lettera dell'Ufficio del Procuratore generale della Russia datata 14 dicembre 2017 (si veda il paragrafo 49 *supra*).

106 La Corte non è convinta che una tale valutazione da parte delle autorità russe immediatamente prima del trasferimento, anche se effettuata, sarebbe in grado di affrontare adeguatamente i rischi a cui potrebbe essere esposto il ricorrente in assenza di qualsiasi indicazione della portata di tale valutazione e – in assenza di qualsiasi disciplina giuridica della materia – il relativo effetto sulla natura vincolante della decisione finale di estradare il ricorrente (si veda, *mutatis mutandis*, *Paposhvili*, sopra citata, § 202; e, per contro, *Karim*, sopra citata).

107. La Corte rileva inoltre che la posizione del Governo in merito all'esecuzione della decisione di estradizione alla luce della conclusione del collegio medico dell'11 febbraio 2019 resta poco chiara. In particolare, sebbene il Governo abbia chiesto tale conclusione rilevante al fine di ottenere una “valutazione medica imparziale dei potenziali rischi associati al trasferimento del ricorrente” (si veda il paragrafo 54 *supra*), nelle sue ulteriori osservazioni non ha approfondito specificamente le conclusioni della commissione medica e, cosa più importante, la questione se tali risultati dovessero o meno avere un impatto sulla decisione di procedere con l'extradizione del ricorrente.

108. In considerazione di quanto precede, la Corte rileva che, allo stato delle cose, al momento in cui si è concluso lo scambio delle osservazioni tra le parti (si vedano i paragrafi 58 e 80 *supra*), vi erano informazioni sufficienti per concludere che, considerando lo stato di salute particolarmente precario del ricorrente, il suo trasferimento, anche in presenza di un medico accompagnatore, comporterebbe un rischio reale che lo stesso venga sottoposto a trattamento contrario all'articolo 3.

109. Nel giungere a tale conclusione, la Corte è consapevole del particolare contesto dell'extradizione e dell'importanza di non minare i suoi fondamenti (si veda *Soering*, sopra citata, § 89). In particolare, la Corte ritiene che la presenza dei diritti dei terzi richiede che, nell'esame dell'esistenza di un rischio concreto e individualizzato di trattamento inumano e degradante, per negare la capacità dello Stato richiesto di consegnare una persona, lo Stato richiesto deve fare affidamento su una solida base fattuale per sostenere la conclusione che la soglia di rischio richiesta è soddisfatta (si veda *Romeo Castaño c. Belgio*, n. 8351/17, §§ 85-90, 9 luglio 2019).

110. Ne consegue che vi sarebbe una violazione dell'articolo 3 della Convenzione se il ricorrente venisse estradato in Russia senza che le autorità armene abbiano valutato, in conformità con tale disposizione, il rischio in cui egli è incorso durante il suo trasferimento alla luce delle informazioni relative al suo stato di salute.

111. In considerazione di ciò, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare il motivo di ricorso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione (ibid., § 207).

II. ALTRE ALLEGATE VIOLAZIONI DELLA CONVENZIONE

112. Infine, basandosi sugli articoli 18, 34 e 38 della Convenzione, il ricorrente lamentava che il Governo non avesse divulgato il parere medico dell'11 febbraio 2019.

113. Considerato tutto il materiale in suo possesso, e nella misura in cui tali censure rientrano nella sua competenza, la Corte non rileva alcuna apparente violazione dei diritti e delle libertà enunciati nella Convenzione o nei suoi Protocolli. Ne consegue che il resto del ricorso deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, ai sensi dell'articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.

III. ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE

114. La Corte ribadisce che, ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, la presente sentenza non diverrà definitiva fino a quando (a) le parti non dichiareranno che non chiederanno il rinvio della causa alla Grande Camera; o (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio della causa alla Grande Camera; o (c) il Collegio della Grande Camera respinge qualsiasi richiesta di rinvio ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione.

115. Ritiene che l'indicazione fatta al Governo ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda il paragrafo 41 *supra*) dovrebbe rimanere in vigore fino a quando la presente sentenza non diventerà definitiva o fino a quando la Corte non si pronuncerà in merito.

IV. APPLICAZIONE DELL'ART. 41 DELLA CONVENZIONE

116. Articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa”.

A. Danni

117. Il ricorrente chiedeva 20.000 euro (EUR) in relazione al danno morale subito a causa dello stress e dell’ansia che hanno aggravato le sue condizioni.

118. Il Governo era dell’opinione che la richiesta fosse esorbitante e che l’accertamento di una violazione equivarrebbe ad una sufficiente equa soddisfazione.

119. La Corte rileva che non vi è alcun nesso causale tra la violazione dell’articolo 3 relativa alla potenziale estradizione del ricorrente in Russia e il presunto stress e l’ansia da egli subiti. Poiché le autorità armene hanno ottemperato alla misura cautelare indicata dalla Corte (si veda il paragrafo 41 *supra*) e si sono astenute dall’applicare la decisione di estradare il ricorrente fino alla conclusione del presente procedimento, non è stata ancora riscontrata alcuna violazione dell’articolo 3. Pertanto, la constatazione della Corte secondo cui l’attuazione della decisione di estradare il ricorrente in Russia prima del momento in cui le sue condizioni lo rendano idoneo al trasferimento darebbe luogo ad una violazione di tale articolo equivale ad una sufficiente equa soddisfazione ai fini dell’articolo 41 (si veda, tra le altre, *Soering*, sopra citata, § 127, *Umirov c. Russia*, n. 17455/11, § 160, 18 settembre 2012 e *MG c. Bulgaria*, n. 59297/12, § 102, 25 marzo 2014).

B. Costi e spese

120. Il ricorrente inoltre chiedeva EUR 8.048 per costi e spese sostenute dinanzi alla Corte. Tale importo comprendeva EUR 7.490 per spese di rappresentanza legale nei procedimenti dinanzi alla Corte ed EUR 558 per spese postali e di traduzione.

121. Il Governo riteneva che la richiesta di spese legali sostenute dinanzi alla Corte non fosse dettagliata e che in ogni caso gli importi richiesti fossero eccessivi mentre la richiesta di spese postali e di traduzione non fosse debitamente motivata.

122. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso dei costi e delle spese solo nella misura in cui è dimostrato che queste siano state effettivamente e necessariamente sostenute e siano ragionevoli rispetto al *quantum*.

123. La Corte osserva che il ricorrente ha presentato dinanzi alla Corte due contratti di prestazione di servizi legali conclusi con i suoi ex ed attuali rappresentanti, che indicano importi specifici dovuti per ciascun tipo di lavoro da svolgere. La Corte pertanto non condivide la tesi del Governo

secondo cui le richieste di spese legali non sono state specificate. D'altra parte, la Corte ritiene che non tutte le spese legali richieste siano state necessariamente e ragionevolmente sostenute, comprese alcune duplicazioni nel lavoro svolto dai due rappresentanti del ricorrente. Inoltre, la Corte osserva che solo una parte delle rivendicazioni relative alle spese postali è supportata da prove documentali.

124. In considerazione di quanto sopra e tenuto conto dei documenti in suo possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 2.000 per il procedimento dinanzi alla Corte.

C. Interesse di mora

125. La Corte ritiene opportuno che il tasso di interesse di mora sia basato sul tasso di prestito marginale della Banca centrale europea, a cui dovrebbero essere aggiunti tre punti percentuali.

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ

1. *Dichiara* ammissibile il ricorso relativo al rischio che il ricorrente sia sottoposto ad un trattamento contrario agli articoli 2 e 3 della Convenzione in caso di estradizione in Russia e irricevibile il resto del ricorso;
2. *Sostiene* che vi sarebb e una violazione dell'articolo 3 della Convenzione se la decisione di estradare il ricorrente in Russia venisse attuata senza che le autorità armene avessero valutato, in conformità con tale disposizione, il rischio cui è incorso costui durante il trasferimento alla luce delle informazioni riguardanti il suo stato di salute;
3. *Sostiene* che non è necessario esaminare se vi sia stata violazione dell'articolo 2 della Convenzione;
4. *Sostiene* che la constatazione di una potenziale violazione dell'articolo 3 della Convenzione costituisce di per sé una sufficiente equa soddisfazione in relazione a qualsiasi danno morale che potrebbe essere stato subito dal ricorrente;
5. *Decide* di continuare ad indicare al Governo ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento della Corte che è auspicabile, nell'interesse del corretto svolgimento del procedimento, non estradare il ricorrente fino al momento in cui la presente sentenza diventerà definitiva o fino a nuovo avviso;

6. *Sostiene*

- (a) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diventerà definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione, EUR 2.000 (duemila euro), da convertire nella valuta dello Stato convenuto all'aliquota applicabile alla data della transazione, più qualsiasi imposta eventualmente addebitabile, in relazione a costi e spese;
- (b) che dalla scadenza dei suddetti tre mesi fino al regolamento sull'importo di cui sopra saranno pagati interessi semplici ad un tasso pari al tasso marginale di prestito della Banca centrale europea durante il periodo di default maggiorato di tre punti percentuali;

7. *Rigetta* per il resto la domanda di equa soddisfazione del ricorrente.

Resa in inglese e comunicata per iscritto il 24 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

signature_p_2)

Renata Degener
Cancelliere

Krzysztof Wojtyczek
Presidente